


# Sin.Base

- VIGILANZA -

Via alla Porta degli Archi 3/1 – 010 86 22 050

www.sinbase.org – [info@sinbase.org](mailto:info@sinbase.org)



CGIL CISL e UIL in "Vacanza"

Mai frase fu più indovinata:

## VACANZA CONTRATTUALE !!!

Effettivamente il sindacalismo concertativo (quello 'ascoltato' ... in alto) si è dimenticato del contratto!!! Da anni: *una vacanza molto lunga*.

Una vacanza cui pare proprio non vogliono porre fine, *mai una protesta, mai uno sciopero*.

Logico che molte guardie giurate disdicano il loro tesseramento a tali sindacati spingendo vari sindacalisti a 'rivendicare' con **vertenze individuali l'indennità di vacanza contrattuale, ossia il mancato adeguamento contrattuale alla naturale scadenza. Vertenze che qualche sindacato concertativo porta avanti solo se ci si iscrive al loro sindacato (ad es.**

la Uil), solo per fare tessere con i pochi soldi (solo *anticipati*, dovuti e sacrosanti) della 'vacanza'. Poi per gli euro di contratto se ne parlerà ... forse!!!!

**ricordiamo comunque ad iscritti e non iscritti che il Sin.Base:**

-- PORTERÀ AVANTI QUESTA VERTENZA SENZA OBBLIGO DI ISCRIZIONE.

-- non si dimenticherà del contratto nazionale, né di quello AZIENDALE!!!!

-- che la vittoria, a Torino, in primo grado non è ancora una vittoria definitiva.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO

DISPOSITIVO della

### S E N T E N Z A

relativa alla causa iscritta al n. 6658/2012 R.G.L., promossa da :

ANTIMO MARANIELLO assistito dall'avv. MARTINO VINCENZO, dall'avv. DISTASIO FILIPPO e dall'avv. LAMACCHIA ANNA SILVANA.

PARTE RICORRENTE

### C O N T R O

NRi spa assistita dall'avv. DE LA FOREST DE DIVONNE MAURIZIO, dall'avv. MICHELINI CESARE e dall'avv. FOSSATI CARLO

PARTE CONVENUTA

\* \* \* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 429 c.p.c.

1. **CONDANNA** parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente il seguente importo lordo: € 655,20, oltre rivalutazione ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze mensili al saldo effettivo nonché l'aumento della paga base tabellare conglobata di € 41,00 lordi mensili per 14 mensilità, a decorrere dall'1 luglio 2012, oltre accessori di legge;
2. **CONDANNA** parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 900,00, oltre I.V.A., C.P.A. e successive occorrenze;
3. **DICHIARA** esecutiva la presente sentenza.

Motivazione entro 60 giorni.

Torino, 07/09/2012

IL GIUDICE  
- dott. Vincenzo Ciocchetti -